Allegato "C" all'atto n. 2450 della raccolta

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "MOVIMENTO FRATERNITA' LANDRIS - ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

- Articolo 1 -

E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e ss. del codice civile e del Decreto Legislativo 460/97, l'Associazione "MOVIMENTO FRATERNITA' LANDRIS - ONLUS".

- Articolo 2 -

L'Associazione ha sede in Sedico alla località Landris n. 66.

- Articolo 3 -

L'Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della formazione e della tutela dei diritti civili nell'ambito della Regione Veneto.

L'attività dell'Associazione è finalizzata ad arrecare benefici alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e di dipendenze patologiche, con particolare riguardo agli emarginati, tossicodipendenti, alcolizzati, detenuti ed ex detenuti, malati psicotici ed immigrati.

L'Associazione stessa ha come obiettivo esclusivo quello del perseguimento di finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle menzionate al primo comma di questo articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse rappresentate dalle attività istituzionali svolte nei confronti di persone non svantaggiate. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori in cui opera l'Associazione, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive dell'organizzazione.

L'Associazione può inoltre svolgere le attività accessorie ed integrative di quelle istituzionali qui di seguito indicate:

- promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
- effettuare inchieste e sondaggi di opinione;
- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
- promuovere ricerche e curare la pubblicazione dei risultati di esse;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con Università,

associazioni e fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi similari;
- svolgere qualunque attività volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi connessi all'accoglienza e recupero, reintegrazione e promozione della persona, alla riscoperta dei valori materiali, culturali, sociali, e spirituali di dignità e libertà, attuando il dettato evangelico della solidarietà;
- organizzare corsi di studi anche istituendo borse a favore di soggetti svantaggiati o che versino in situazioni di disagio sociale;
- organizzare corsi finalizzati alla formazione professionale a favore di soggetti svantaggiati o che versino in situazioni di disagio sociale;
- svolgere attività nell'ambito della cd. "agricoltura sociale" e così: promuovere pratiche dirette alla coltura di fondi, selvicoltura ed allevamento finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione, nonchè a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale;
- svolgere qualunque altra attività purchè direttamente connessa al raggiungimento dello scopo.

L'Associazione può stipulare accordi e convenzioni anche con enti Pubblici, fondazioni, soggetti privati e quanti altri si ritiene possano contribuire allo sviluppo dell'Associazione stessa ed al raggiungimento delle sue finalità.

- Articolo 4 -

La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

- Articolo 5 -

L'anno sociale ha durata dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

TITOLO II

PATRIMONIO

- Articolo 6 -

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
- dalla dotazione iniziale;
- dalle quote versate dagli associati;
- dai contributi straordinari elargiti dagli stessi associati;
- dai contributi di terzi;
- dai proventi delle attività e manifestazioni intraprese;
- da qualunque finanziamento fosse elargito da Enti Locali, Statali od Europei.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono

obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10/10/1994 n. 645, e dal D.L. 21 giugno 1995 n. 239, convertito con L. 3/8/1995 n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 (quattro) punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% (venti per cento) rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

- Articolo 7 -

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un conto consuntivo e di un conto preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ciascun anno sociale.

- Articolo 8 -

Compete al Consiglio Direttivo la determinazione, anno per anno, dell'ammontare delle quote associative; la

MARCO DE CARLIS FU MARCO NOTAIO BELLUNO

determinazione sarà comunicata agli associati nella riunione annuale per l'approvazione del conto consuntivo.

La determinazione dell'ammontare della prima quota è effettuata dagli associati in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

- Articolo 9 -

La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione del godimento di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di associato. La morosità è però sanabile in ogni momento, con l'immediata reviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di associato.

TITOLO III

DEGLI ASSOCIATI

- Articolo 10 -

Tutti gli associati, il cui numero è illimitato e la partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, hanno l'obbligo del versamento della quota annuale.

Ciascun associato ha diritto di voto e precisamente un solo voto qualunque sia il versamento effettuato.

- Articolo 11 -

La qualità di associato si acquista con deliberazione a maggioranza assunta dal Consiglio Direttivo su domanda dell'aspirante, il quale dovrà dichiarare espressamente di accettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare "socio onorario" quanti abbiano svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o che abbiano conseguito particolari meriti per opere affini a quelle condotte dall'ente stesso.

- Articolo 12 -

La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per recesso o esclusione.

a) Recesso: gli associati possono ritirare la propria adesione all'Associazione inviando comunicazione scritta entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno.

b) Esclusione: possono essere esclusi gli associati che siano morosi per due anni consecutivi nel pagamento della quota associativa e quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che, in qualunque modo, discreditino l'Associazione, nonchè per gravi motivi.

La esclusione è comminata dall'assemblea degli associati, che dovrà darne comunicazione all'interessato mediante raccomandata.

Avverso l'esclusione l'associato, ferma la facoltà di ricorrere alla autorità giudiziaria, può in alternativa, presentare ricorso al Collegio arbitrale, di cui in seguito, che si pronunzierà con decisione inappellabile,

nei limiti di legge, senza formalità di procedura.

- Articolo 13 -

Gli associati che siano receduti e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni sociali.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Articolo 14 -

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente dell'Associazione;
d) il Collegio dei Revisori.

Gli organi direttivi di cui alle lettere "b", "c" e "d" durano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono gratuite.

- Articolo 15 -

L'assemblea è composta da tutti gli associati non morosi.

Essa:

- approva il rendiconto annuale;
- nomina il Consiglio Direttivo, eccezione fatta per il primo Consiglio che è nominato in sede di costituzione dell'Associazione;
- nomina il Presidente dell'Associazione, eccezione fatta per il primo che è nominato in sede di costituzione dell'Associazione;
- nomina il Collegio dei Revisori, tranne il primo pure nominato in sede di costituzione dell'Associazione;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, nonchè sull'esclusione dei soci.

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo tale da garantire la personale e diretta conoscenza da spedire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve contenere l'indicazione della località, del giorno e dell'ora della riunione, nonchè degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli associati possono partecipare all'assemblea anche a mezzo di delega conferita ad altro associato; nessuno può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati non morosi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci non morosi presenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti degli associati partecipanti, in proprio o per delega; in particolare gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea dovrà, inoltre, essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati non morosi, i quali dovranno indicare l'ordine del giorno delle materie da trattare.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: dal Vice Presidente o dall'associato designato dagli intervenuti.

Svolge le funzioni di segretario dell'assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, l'associato designato da chi presiede.

- Articolo 16 -

Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri e viene eletto dall'assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- la promozione e l'attuazione dell'attività da svolgere secondo il programma di massima fissato anno per anno;
- la redazione del rendiconto annuale da sottoporre all'esame dell'assemblea, il quale sarà messo a disposizione degli associati presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono l'assemblea che dovrà deliberarne l'approvazione;
- la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, fatta eccezione per i primi che vengono nominati in sede di atto costitutivo;
- l'ammissione dei soci;
- la determinazione annuale della quota associativa;
- la redazione di un regolamento interno nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea. L'eventuale regolamento dovrà essere redatto nell'assoluto rispetto dei principi informatori enunciati in questo statuto.

Qualora prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti mediante cooptazione tra i primi dei non eletti, in mancanza dei quali, i membri cooptati dovranno ricevere ratifica da parte dell'assemblea nella prima riunione utile; i membri così nominati resteranno in carica fino

alla cessazione dell'intero Consiglio. Se, però, venga a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l'assemblea, che provvederà alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare; anche i membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza originaria dell'intero Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti. La convocazione avverrà a mezzo comunicazione scritta con adeguati strumenti anche informatici che diano prova della ricezione; in mancanza di formalità, ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiari non informato.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, decisivo è il voto di chi presiede.

La Presidenza della riunione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine al Vice Presidente o al Consigliere più anziano di età.

Al Segretario del Consiglio competerà l'onere della redazione dei verbali sia del Consiglio sia dell'assemblea, nonchè la tenuta dei libri dell'Associazione e la conservazione della documentazione non contabile.

Il Tesoriere terrà la contabilità dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle quote associative, alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell'Associazione stessa; il Tesoriere ha inoltre il compito di sollecitare i soci morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.

Il Consiglio Direttivo potrà distribuire tra i suoi membri sfere di competenza creando uno o più Consiglieri Delegati e/o un Comitato Esecutivo; per specifiche materie e particolari finalità, potrà valersi della collaborazione di singoli associati, di gruppi di associati ed anche di consulenti esterni.

- Articolo 17 -

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonchè la firma sociale.

Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali secondo le direttive impartite dall'assemblea.

Per la gestione dei mezzi finanziari (bancari o postali) sarà valida, oltre la firma del Presidente, anche

la firma del Tesoriere.

Nei casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente che sancirà la sua legittimazione facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente impedito", o altra similare.

- Articolo 18 -

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri da scegliersi fra non associati dotati di adeguata competenza.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente ed ha le seguenti attribuzioni:

- vigila sulla tenuta dei conti dell'Associazione;
- mette a disposizione ed esprime all'assemblea il parere sui conti consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- dà pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo su qualunque argomento rimesso alla sua valutazione tecnica.

Per il funzionamento dell'organo si rinvia alle norme procedimentali dettate per il Consiglio Direttivo.

TITOLO V

LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI

- Articolo 19 -

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell'Associazione è il "Libro degli Associati" che, numerato e vidimato su ogni pagina da due associati conterrà l'indicazione, con generalità e residenza, degli associati, la data della loro iscrizione all'Associazione, le eventuali dimissioni ed esclusioni.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire il "Libro dei Verbali delle Assemblee" ed il "Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo". Nel caso in cui fossero istituiti anche tali libri, per far prova rispetto ai soci ed ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due associati.

In mancanza di essi i verbali del Consiglio Direttivo e dell'assemblea saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza e conservati a cura del Segretario del Consiglio.

Tutti i libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO

- Articolo 20 -

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati e la convocazione dell'adunanza per questo specifico scopo, dovrà essere effettuata, con un preavviso di almeno quindici giorni liberi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'assemblea che delibera lo scioglimento

dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, stabilirà a quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale o di pubblica utilità devolvere il patrimonio dell'ente.

La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche:

- a fissare le norme per la devoluzione;
- alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 21 -

Le eventuali controversie nascenti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra l'Associazione e gli Associati, nonchè con il Collegio dei Revisori, tra gli Associati stessi, circa l'interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra causa, sarà deferita alla decisione di tanti arbitri quante sono le parti in contrasto; ognuna di esse nominerà un arbitro e se il numero complessivo dovesse risultare pari, la parte più diligente richiederà al Presidente del Tribunale di Belluno la nomina di un ulteriore arbitro, di modo che il collegio risulti comunque in numero dispari.

Il Presidente sarà eletto tra gli arbitri nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Belluno.

Gli arbitri, amichevoli compositori, decideranno secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio.

- Articolo 22 -

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile in tema di associazioni riconosciute.

F.to: CONCETTA NADIA ARICO' - BEATRICE FREGONA - FEDERICO GIAVI - BERAUDO ANTONIO - LORENZO SAVOINI - MARIA ANGELA DE VILLA PALU' - AGOSTINO CASSOL - DE COL DIEGO - FEDERICA MIOTTO - STEFANO MASINI - ALESSANDRO BURIGO - ANTONIO DE RIZ - d.GIGETTO DE BORTOLI - DE KUNOVICH ALESSANDRO - DE MIN GIANCARLO - GIULIA MIOTTO - LORENZO DE MARCH - DAISY DE BONA - PASQUALE OSNATO - STEFANO IANIRO - CESARE LARESE DE POL

MARCO de CIUTIIS, NOTAIO (Sigillo)

E' CONFORME